

Progetto di fusione per incorporazione

della società:

- QUBEE Srl. (Società incorporanda);

nella società:

- NEXUS TLC Srl (Società incorporante);

Premesso che:

a) la Società incorporanda Qubee Srl risulta interamente posseduta, in via diretta, dalla Società incorporante Nexus Tlc Srl;

b) l'operazione trova ragione e giustificazione nell'esigenza di concentrazione delle aziende condotte in capo alle due Società indicate in epigrafe, nonché alla razionalizzazione delle attività dalle medesime esercitate e alla riduzione dei costi amministrativi;

c) le situazioni patrimoniali delle due Società non vengono depositate avendovi i soci rinunciato alla unanimità ai sensi dell'art. 2501-*quater ultimo comma* del Codice civile; sempre alla unanimità i soci hanno rinunciato al termine di 30gg. portato dall'art. 2501-*septies primo comma* del Codice civile;

d) trattandosi di una fusione per incorporazione di società interamente posseduta, ai sensi dell'art. 2505 *primo comma* del Codice civile:

- il presente progetto viene redatto in forma semplificata e quindi non applicando le disposizioni previste dall'articolo 2501-*ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5)* (relativi all'indicazione nel progetto di fusione: del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazione delle azioni della Società incorporante, nonché della data dalla quale tali azioni partecipano agli utili);
- non devono essere predisposte né la Relazione dell'Organo Amministrativo prevista dall'articolo 2501-*quinquies* del Codice civile, né la Relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*sexies* del Codice civile.

e) procedendosi, in dipendenza della Fusione, a semplice integrazione senza sostanziale modificazione dell'oggetto sociale della Società Incorporante, e non

comportando l'operazione assegnazione di quote non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del cod. civ.;

f) nessuna delle Società partecipanti alla Fusione ha emesso obbligazioni convertibili in azioni;

g) le Società non sono sottoposte a procedure concorsuali, nè, in particolare, si trovano in stato di liquidazione.

Di seguito si forniscono, pertanto, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 1) e 2) del Codice civile:

Società partecipanti alla fusione:

A- Società incorporante:

NEXUS TLC Srl, sede legale Quarto (NA) Via Salvo D'acquisto, 1 cap 80010
Capitale Sociale € 10.200,00 i.v. Codice Fiscale - Reg.Imp. 07850791216, nr.
R.E.A. NA 914981 data di chiusura dell'esercizio sociale: 31 dicembre;

B- Società incorporanda

QUBEE Srl sede legale in Via E. Mattei,16 Cazzago San Martino C. F. e R.I. n.
04108670987, N. REA 589029 Brescia, Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. data di chiusura
dell'esercizio sociale: 31 dicembre.

Statuto della Società incorporante

Lo statuto della Società incorporante per effetto della fusione non subisce sostanziali modificazioni tranne che per una modesta integrazione dell'oggetto sociale e viene riportato in allegato sub lettera "A".

Modificazione del patrimonio netto della società incorporante per effetto della fusione

La Fusione avverrà, sulla base dei Bilanci al 31.12.2020, a valori correnti.

In dipendenza della Fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attivo e passivo, della Società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alla medesima Società Incorporanda, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, primo comma del Cod. civ.

In seguito all'incorporazione della Società QUBEE Srl. la Società NEXUS TLC Srl procederà all'elisione contabile del costo della partecipazione detenuta nella Società Incorporanda e all'iscrizione del totale delle attività e delle passività da quest'ultima assegnate per effetto della Fusione nel suo Bilancio.

Le spese, imposte e tasse dell'intera operazione di Fusione fanno capo all'Incorporante Società NEXUS TLC Srl;

Data dalla quale le operazioni della Società incorporanda saranno imputate al bilancio della Società incorporante

Le operazioni della Società incorporanda saranno convenzionalmente imputate al Bilancio della Società incorporante a decorrere dal 01 dicembre dell'anno in cui avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice civile.

Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

Non esistono particolari categorie di soci o titoli con trattamento privilegiato.

Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non è previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

Il presente progetto di fusione viene sottoposto all'approvazione degli Organi Amministrativi delle due Società e pubblicato sul sito Internet delle due società nonché - ai sensi dell'articolo 2501-septies del Codice civile - presso la sede di ciascuna delle due Società, unitamente ai fascicoli di Bilancio relativi agli ultimi tre esercizi.

Per la Società NEXUS Srl

L'Amministratore Unico



Per la Società QUBEE Srl

L'Amministratore Unico

